

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 1047

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro di Grazia e Giustizia**

(VASSALLI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(AMATO)

e col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(FANFANI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 MAGGIO 1988

Provvedimenti a favore del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 11 marzo 1988, n. 67, (legge finanziaria 1988) ha previsto, nella tabella B, uno specifico accantonamento di lire 50.000.000.000 finalizzato a «Provvedimenti per il personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie». Tale accantonamento è stato predisposto al fine di porre in essere provvedimenti adeguati diretti a realizzare, sia pur con un certo ritardo dovuto a molteplici cause — ed in particolare a problemi di copertura finanziaria —, quel «maggior grado di funzionalità delle diverse strutture del settore della giustizia» di cui il Parlamento aveva inteso farsi carico nella relazione al disegno di legge concernente le «provvidenze per il personale della Magistratura», poi approvato e divenuto legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Non può, infatti, porsi in dubbio che l'attività e le responsabilità del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, in aggiunta a tutti i compiti di natura amministrativa, sono strettamente connesse con l'esercizio delle funzioni del magistrato, di cui detto personale si trova a condividere l'enorme aggravio di lavoro ed i relativi rischi.

Al riguardo va ricordato che i funzionari devono, in particolare, svolgere le seguenti attività:

a) assistenza al magistrato nelle udienze istruttorie e dibattimentali, che, per la loro frequente complessità e durata, richiedono duro impegno e contatti diretti con gli imputati e gli altri soggetti processuali;

b) accessi alle carceri per l'interrogatorio di detenuti, con evidente stato di pericolo;

c) conoscenza e conservazione di atti processuali i cui contenuti, di particolare riservatezza ed importanza, determinano, per i funzionari, una obiettiva fonte di rischio;

d) conservazione di reperti processuali (droga, armi, denaro sequestrato, ecc.) che, per la loro natura, possono costituire oggetto di azioni da parte della criminalità politica e di quella organizzata.

A tali già gravose incombenze verrà ad aggiungersi, in tempi brevi, l'impegno per l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale che investirà in maniera globale tutti i servizi di cancelleria e richiederà la trasformazione dell'organizzazione del lavoro nel settore penale. Gli stessi ritmi di lavoro saranno diversi e più stressanti; ma soprattutto l'uso di nuove tecniche, l'introduzione di regimi informatici, già in via di apprestamento e di concreta attuazione, le incombenze organizzative dei servizi già stanno imponendo al personale delle cancellerie un notevole sforzo di aggiornamento e di adeguamento culturale, indispensabile per la corretta attuazione delle nuove procedure, e a tutto questo non può non corrispondere un adeguato riconoscimento economico.

Occorre, infine, porre in evidenza che la nuova legge sulla responsabilità civile del magistrato determinerà, per gli uffici di cancelleria, un inevitabile aggravio di lavoro, in quanto i funzionari saranno chiamati ad una più rigida osservanza delle norme processuali (assistenza a tutte le udienze, controllo e conservazione di documenti e reperti, custodia degli atti processuali, approntamento e fascicolazione degli stessi, ecc.) al fine di assicurare al magistrato le necessarie garanzie. Inoltre, proprio in applicazione di tale legge e del decreto ministeriale 16 aprile 1988, il personale di cancelleria dovrà provvedere a numerosi adempimenti sia per la ricezione, al termine di ogni camera di consiglio (quindi anche ben oltre l'orario di lavoro e le ore di straordinario consentite), dei plichi contenenti i verbali, sia per la relativa custodia e per tutta una rete di informazioni e di notizie concernenti la definitività dei provvedimenti ed il corso dei giudizi per il risarcimento dei danni.

Ne consegue che il personale delle cancellerie viene ad essere investito, oltre agli ordinari incarichi delle altre carriere amministrative dello Stato, di un peculiare e gravoso complesso di servizi che comporta un maggiore e specifico impegno professionale.

È, dunque, necessario rivedere con urgenza il trattamento economico, giacché il compenso incentivante oggi percepito in base all'articolo 168 della legge n. 312 del 1980, e successive modificazioni, appare del tutto inidoneo a retribuire le attività sopra descritte, e perciò deve essere sostituito, mediante assorbimento, con l'indennità attualmente erogata al personale della magistratura in base all'articolo 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, sia pure con opportuna graduazione in relazione alle diverse qualifiche del personale.

Infatti la stretta connessione tra attività del magistrato e attività del personale di cancelleria, il comune ed analogo contributo alla realizzazione del servizio-giustizia, la necessità di un medesimo impegno comportano la scelta di meccanismi retributivi fondati su criteri analoghi nell'ambito della specificità di questo particolare settore della pubblica amministrazione.

Per evidenti motivi di collegamento funzionale, il nuovo regime va esteso al personale dell'Ufficio traduzione di leggi e atti stranieri, che è parte integrante del Ministero di grazia e giustizia, e degli Archivi notarili già assimilato a quello delle cancellerie con il citato articolo 168 della legge n. 312 del 1980.

Tutto ciò imporrebbe l'adozione di un unico provvedimento, che attraverso una opportuna ed equilibrata parametrizzazione collegata alle diverse qualifiche e ai differenti livelli, assicuri contestualmente la corresponsione dell'anzidetta indennità a tutto il personale.

In sede collegiale il Governo ha peraltro ritenuto che in materia occorre attenersi all'osservanza delle norme sulla contrattazione ed in particolare di quanto disposto dall'articolo 3 della legge 29 marzo 1983, n. 93, secondo cui il regime retributivo del personale inquadrato nei livelli va disciplinato con i procedimenti e gli accordi contemplati dalla stessa legge.

Ne è derivata l'esigenza di prevedere, nell'articolo 2 dello stesso disegno di legge, il

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ricorso ad un'apposita procedura per l'attribuzione del beneficio, di cui all'articolo 1, al personale appartenente alle qualifiche funzionali.

Per quanto riguarda l'onere finanziario del provvedimento, per il personale di cui all'articolo 1 la determinazione della spesa è stata effettuata sulla base delle dotazioni organiche e delle percentuali della indennità da attribuire; per il restante personale, invece, poichè

l'articolo 2 del presente provvedimento affida la determinazione della misura del compenso da attribuire al personale delle qualifiche funzionali ad una intesa tra le Amministrazioni interessate e le organizzazioni di categoria e sindacali, la spesa prevista è stata calcolata presuntivamente con riferimento alla percentuale massima fissata dall'ultimo comma dello stesso articolo 2 e secondo un'equa graduazione con valori discendenti fino al secondo livello.

RELAZIONE TECNICA

I costi del presente provvedimento risultano dalle seguenti tabelle:

A) *Personale delle Cancellerie e Segreterie giudiziarie e dell'Ufficio traduzioni di leggi ed atti stranieri.*

INDENNITÀ ATTUALMENTE IN GODIMENTO

QUALIFICHE	Unità in servizio	Indennità mensile lorda	Onere mensile lordo
Dirigente superiore	63	510.000	32.130.000
Primo dirigente	242	426.000	103.092.000
Ruoli ad esaurimento	712	380.000	270.560.000
TOTALE ...	-	-	405.782.000

Il costo annuale dell'indennità attualmente percepita, comprensiva degli oneri riflessi nella misura del 9,60 per cento (per 11 mensilità), ammonta a lire 4.892.107.792.

INDENNITÀ CHE SI PROPONE

QUALIFICHE	Unità in servizio	Indennità mensile lorda	Onere mensile lordo
Dirigente superiore	63	781.000	49.203.000
Primo dirigente	242	742.000	179.564.000
Ruoli ad esaurimento	712	664.000	472.768.000
TOTALE ...	-	-	701.535.000

Il costo annuale dell'indennità che si propone, comprensivo degli oneri riflessi nella misura del 9,60 per cento (per 12 mensilità), ammonta a lire 9.226.588.320.

La differenza tra il costo dell'indennità attualmente percepita e quella di cui si propone la corresponsione ammonta a complessive lire 4.334.480.528.

Tale maggiore onere trova copertura mediante parziale riduzione dello specifico accantonamento inserito nella tabella B della legge finanziaria 1988 (voce «Provvedimenti per il personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie»).

B) *Personale degli Archivi notarili.*

INDENNITÀ ATTUALMENTE IN GODIMENTO

QUALIFICHE	Unità in servizio	Indennità mensile lorda	Onere mensile lordo
Dirigente generale	1	713.040	713.040
Dirigente superiore	8	593.880	4.751.040
Primo dirigente	10	487.200	4.872.000
Ruoli ad esaurimento	15	448.000	6.720.000
TOTALE ...	-	-	17.056.080

Il costo annuale dell'indennità attualmente percepita, comprensivo degli oneri riflessi nella misura del 9,60 per cento (per 11 mensilità), ammonta a lire 205.628.100.

INDENNITÀ CHE SI PROPONE

QUALIFICHE	Unità in servizio	Indennità mensile lorda	Onere mensile lordo
Dirigente generale	1	781.000	781.000
Dirigente superiore	8	781.000	6.248.000
Primo dirigente	10	742.000	7.420.000
Ruoli ad esaurimento	15	664.000	9.960.000
TOTALE ...	-	-	24.409.000

Il costo annuale dell'indennità che si propone, comprensivo degli oneri riflessi nella misura del 9,60 per cento (per 12 mensilità), ammonta a lire 321.027.168.

La differenza tra il costo dell'indennità attualmente percepita e quella di cui si propone la corresponsione ammonta a complessive lire 115.400.000 (importo arrotondato).

L'estensione dell'indennità di cui al presente provvedimento al personale amministrativo-giudiziario delle qualifiche diverse da quelle dirigenziali ed equiparate, con una spesa annua di 137.164 milioni di lire, comporterà un onere complessivo annuo per tutte le categorie di personale di 146.712 milioni di lire, delle quali lire 142.821 milioni riferite al personale delle cancellerie e dell'Ufficio traduzioni e 3.891 milioni di lire relative al personale degli Archivi notarili.

Alla copertura del suddetto complessivo onere di lire 146.712 milioni si provvede: quanto a lire 87.000 milioni ed a lire 4.238 milioni, a carico, rispettivamente, degli stanziamenti iscritti ai capitoli 1508 e 1025 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno 1988 e

corrispondenti capitoli degli anni successivi; quanto a lire 51.583 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio pluriennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo utilizzando per lire 50.000 milioni l'accantonamento «Provvedimenti per il personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie» e per lire 1.583 milioni l'accantonamento «Interventi per l'attuazione del nuovo codice di procedura penale», e, quanto a lire 2.300 milioni ed a lire 1.591 milioni (relativamente al personale degli Archivi notarili), a carico, rispettivamente, dello stanziamento iscritto all'articolo 111 dello stato di previsione della spesa per gli Archivi notarili per l'anno 1988 e corrispondenti articoli per gli anni successivi e del Fondo sopravanzi degli stessi Archivi per l'anno 1988 e per gli anni successivi.

ALLEGATI

SCHEDA A

IDENTIFICAZIONE ANAGRAFICA DELL'INIZIATIVA

DENOMINAZIONE DELL'INIZIATIVA

«Provvedimenti a favore del personale dirigenziale e delle carriere ad esaurimento delle
Cancellerie e Segreterie giudiziarie, dell'Ufficio traduzioni ed atti stranieri e degli
Archivi notarili»

ESTREMI IDENTIFICATIVI

Iniziativa governativa

Amministrazione proponente:

Grazia e giustizia

Iniziativa parlamentare

Atto n.

Amministrazione competente:

.....

NATURA DELL'ATTO

Disegno di legge

Decreto-legge

Decreto delegato

Emendamento

SCHEDA B

ANALISI DEGLI ONERI

(importi in milioni di lire)

1. NUOVE O MAGGIORI SPESE CORRENTI

Articolo: 3

Comma: 1

Oggetto della disposizione:

Estensione al personale dirigenziale e dei ruoli ad esaurimento delle Cancellerie e Segreterie giudiziarie, dell'Ufficio traduzioni e degli Archivi notarili dell'indennità di cui all'articolo 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27

- A carico del bilancio dello Stato
- A carico di gestioni fuori bilancio
- A carico di enti del settore pubblico allargato

Individuazione della gestione fuori bilancio o dell'ente del settore pubblico allargato:

.....
.....

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ONERI SULLA BASE DELLA CLASSIFICAZIONE ECONOMICA

	Anno 1988	Anno 1989	Anno 1990	Totale annuale	Onere a regime (dal 1°-1-1988)
1. Personale (*)	9.548	9.548	9.548	9.548	9.548
2. Pensioni					
3. Funzionamento acquisto beni e servizi					
4. Trasferimenti					
5. Altri					
TOTALE ...	9.548	9.548	9.548	9.548	9.548

ONERI SULLA BASE DELLA CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE

	Anno 1988	Anno 1989	Anno 1990	Totale annuale	Onere a regime (dal 1°-1-1988)
Amministrazione generale					
Difesa nazionale					
Giustizia (*)	9.548	9.548	9.548	9.548	9.548
Sicurezza pubblica					
Relazioni internazionali					
Istruzione e cultura					
Interventi nel campo delle abitazioni					
Interventi nel campo sociale					
Trasporti e comunicazioni					
Interventi nel campo economico					
Interventi per la finanza regionale e locale					
TOTALE ...	9.548	9.548	9.548	9.548	9.548

(*) L'onere complessivo per l'attribuzione dell'indennità a tutte le categorie del personale delle cancellerie e degli Archivi notarili ammonta a lire 146.712 milioni.

1.1. *Oneri di personale:*

	Anno	Numero unità (1)	Onere medio unitario (2)	Importo totale (3=1+2)
1	1988	1.051	9,1	9.548
2	1989	1.051	9,1	9.548
3	1990	1.051	9,1	9.548
4				
5				
Totale onere annuo a regime (dal 1° gen- naio 1988)		1.051	9,1	9.548

SCHEDA C

ANALISI DELLE COPERTURE

(importi in milioni di lire)

Articolo: 3

Comma: 1

Oggetto della disposizione:

Estensione al personale dirigenziale e dei ruoli ad esaurimento delle Cancellerie e Segreterie giudiziarie, dell'Ufficio traduzioni e degli Archivi notarili dell'indennità di cui all'articolo 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27

A) PERSONALE DELLE CANCELLERIE

1. *Utilizzo accantonamenti iscritti nei fondi speciali* Accantonamenti di conto capitale Accantonamenti di parte corrente

Amministrazione: Grazia e giustizia

Voce:

«Provvedimenti a favore del personale delle Cancellerie e Segreterie giudiziarie»

1° Anno 1988	Importo 4.335
2° Anno 1989	» 4.335
3° Anno 1990	» 4.335

2. *Riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa*

Disposizione autorizzativa della precedente spesa:

Natura della spesa originaria:

 di conto capitale di parte corrente

1° Anno	Importo
2° Anno	»
3° Anno	»

3. *Utilizzo disponibilità di bilancio*

Esercizio: 1988

Stato di previsione: della spesa del Ministero di grazia e giustizia

A carico del capitolo: 1508

Con riduzione del capitolo:

1° Anno 1988	Importo 4.892
2° Anno 1989	» 4.892
3° Anno 1990 (*)	» 4.892

4. *Provvedimenti o disposizioni comportanti nuove o maggiori entrate*

Denominazione del provvedimento:

.....

.....

Articolo

1° Anno	Importo
2° Anno	»
3° Anno	»

(*) L'onere annuale complessivo per la corresponsione dell'indennità di cui all'articolo 1 a tutto il personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, pari a lire 142.821 milioni, graverà per lire 1.238 milioni sui capitoli 1508 e 1025 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'anno 1988 e corrispondenti capitoli degli esercizi successivi, per lire 50.000 milioni sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro con utilizzo dello specifico accantonamento e per lire 1.583 milioni sullo stesso capitolo 6856 con parziale utilizzo dell'accantonamento «Interventi per l'attuazione del nuovo codice di procedura penale».

B) PERSONALE DEGLI ARCHIVI NOTARILI

1. *Utilizzo disponibilità di bilancio*

Esercizio: 1988

a) Stato di previsione: della spesa degli Archivi notarili

A carico dell'articolo 111; Importo: 206

b) Stato di previsione: dell'entrata degli Archivi notarili

Con riduzione del capitolo: 504 (Fondo sopravanzi); Importo: 115

1° Anno 1988	Importo	321
2° Anno 1989	»	321
3° Anno 1990 (*)	»	321

2. *Provvedimenti o disposizioni comportanti nuove o maggiori entrate*

Denominazione del provvedimento:

.....

.....

Articolo

1° Anno	Importo
2° Anno	»
3° Anno	»

(*) L'onere annuale complessivo per la corresponsione dell'indennità di cui all'articolo 1 a tutto il personale degli Archivi notarili, pari a lire 3.891 milioni, graverà per lire 2.300 milioni sull'articolo 111 dello stato di previsione della spesa degli Archivi notarili per l'anno 1988 e corrispondenti articoli degli esercizi successivi e per lire 1.591 milioni sul Fondo sopravanzi per gli anni medesimi (articolo 504 dello stato di previsione dell'entrata).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1988 l'indennità stabilita dall'articolo 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, è attribuita, nella misura vigente al 1° gennaio 1988, al personale dirigente e qualifiche equiparate delle cancellerie e segreterie giudiziarie nonché a quello previsto dalla legge 1° agosto 1962, n. 1206, e dalla legge 11 novembre 1982, n. 862, secondo le percentuali indicate nell'allegata tabella con riferimento alle diverse qualifiche, con assorbimento del compenso di cui all'articolo 168 della legge 11 luglio 1980, n. 312, ed all'articolo unico della legge 11 novembre 1982, n. 862, e successive modificazioni, come da ultimo determinato dalla legge 12 aprile 1984, n. 65, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 aprile 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 31 maggio 1984.

2. L'indennità di cui al comma 1 è corrisposta in ratei mensili, con esclusione dei periodi di congedo straordinario, di aspettativa per qualsiasi causa, di assenza obbligatoria o facoltativa previste negli articoli 4 e 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e di sospensione dal servizio per qualsiasi causa.

3. L'indennità è comunque corrisposta al personale di cui agli articoli 45 e 47 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e all'articolo 8 della legge 17 novembre 1978, n. 715.

Art. 2.

1. Al personale appartenente alle qualifiche funzionali dei ruoli delle cancellerie e segreterie giudiziarie e di quelli previsti dalle leggi 1° agosto 1962, n. 1206, e 11 novembre 1982, n. 862, il beneficio di cui all'articolo 1 è attribuito con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica, nelle misure fissate d'intesa con le organizza-

zioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative nel settore e con le confederazioni maggiormente rappresentative su base nazionale, con assorbimento del compenso di cui all'articolo 168 della legge 11 luglio 1980, n. 312, ed all'articolo unico della legge 11 novembre 1982, n. 862, e successive modificazioni.

2. Il beneficio di cui al comma 1 non può superare, per gli appartenenti alla nona qualifica, la misura dell'85 per cento di quanto corrisposto per lo stesso titolo ai dirigenti superiori.

3. La spesa complessiva derivante dal presente articolo non dovrà comunque superare l'importo di lire 137.164 milioni.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 146.712 milioni annui, si provvede:

a) relativamente a lire 142.821 milioni per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, quanto a lire 87.000 milioni mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento iscritto al capitolo 1508 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1988 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi; quanto a lire 4.238 milioni mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento iscritto al capitolo 1025 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1988 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi; quanto a lire 50.000 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento, e quanto a lire 1.583 milioni mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Interventi per l'attuazione del nuovo codice di procedura penale»;

b) relativamente a lire 3.891 milioni per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, quanto a lire 2.300 milioni mediante utilizzo dello stanziamento iscritto all'articolo 111 dello stato di previsione della spesa degli Archivi notarili per l'anno finanziario 1988 e corrispondenti articoli per gli anni successivi e, quanto a lire 1.591 milioni, mediante prelievo dal fondo dei sopravanzi per gli anni medesimi.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

TABELLA

(prevista dall'articolo 1, comma 1)

Percentuali dell'indennità di cui alla legge 19 febbraio 1981, n. 27, spettanti al personale dirigente e qualifiche equiparate del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, nonché a quello previsto dalla legge 1° agosto 1962, n. 1206, e dalla legge 11 novembre 1982, n. 862:

QUALIFICHE-LIVELLI	Percentuale
Dirigente generale	100
Dirigente superiore	100
Primo dirigente	95
Ruolo ad esaurimento	85